



2025/1816

10.9.2025

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1816 DELLA COMMISSIONE**

**del 4 settembre 2025**

**recante iscrizione dell'indicazione geografica «Queso de Burgos» (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, la domanda di registrazione dell'indicazione geografica «Queso de Burgos», presentata dalla Spagna e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>.
- (2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (3) È pertanto opportuno iscrivere l'indicazione geografica «Queso de Burgos» nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione.
- (4) Con lettere ricevute il 25 marzo 2025 e il 30 maggio 2025, le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di concedere un periodo transitorio di tre anni, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, a favore di alcune imprese stabilite al di fuori della zona geografica definita nel disciplinare che avevano legalmente commercializzato prodotti con il nome «Queso de Burgos» e che avevano utilizzato continuativamente tale nome per più di cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione di «Queso de Burgos» (IGP) nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (ossia il 30 dicembre 2024). La Commissione è stata informata che questo punto era stato sollevato nell'ambito della procedura nazionale di opposizione.
- (5) Essendo soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, che si applica alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento, è opportuno concedere un periodo transitorio di tre anni per consentire alle imprese interessate di continuare a utilizzare il nome «Queso de Burgos»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'indicazione geografica «Queso de Burgos» (IGP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

<sup>(1)</sup> GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj>).

<sup>(3)</sup> GU C, C/2024/7552, 30.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/7552/oj>.

*Articolo 2*

Le seguenti imprese sono autorizzate a continuare a utilizzare il nome «Queso de Burgos» per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento: Mantequerías Arias SA (per quanto riguarda gli impianti situati al di fuori della zona geografica definita nel disciplinare); Campo de San Juan S.L.U.; Lácteas del Jarama SA; Grupo Lactalis Iberia SA; Lactalis Zamora S.L.; El Gran Cardenal SA; Schreiber Foods España S.L.; Palancares Alimentación S.L.; Industrias Lácteas San Vicente SA.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2025

*Per la Commissione  
a nome della presidente  
Christophe HANSEN  
Membro della Commissione*

---